



CITTA' DI TORINO

Circoscrizione 7 – Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone

Corso Vercelli, 15 – 10152 Torino

Tel. 01101135711 – Fax 01101135719

www.comune.torino.it/circ7 - segreteria7@comune.torino.it

Segreteria - tel. 01101135732 / 35718



Prot. n. 1636/T2.160, 2

Torino, 1.8 MAG. 2022

Alla Consigliera  
della Circoscrizione 7  
Patrizia ALESSI

S E D E

Oggetto: **risposta all'interpellanza – prot. 1264 del 19/04/22.**  
**“Qubi, quale progetto”.**

Gentile Consigliera,

la Città di Torino con il “Regolamento per il governo dei beni comuni urbani” n. 391, ha voluto regolamentare la collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per la gestione dei cosiddetti “beni comuni” con l’introduzione dei Patti di Collaborazione.

L’articolo 13 comma 5 del suddetto Regolamento prevede che per le “collaborazioni ordinarie” il Patto sia sottoscritto dal/dalla Dirigente responsabile senza la necessità di ulteriori provvedimenti deliberativi.

Per quanto riguarda l’organizzazione di una commissione sull’argomento, si valuterà la possibilità di convocarla. Si precisa comunque che il Patto in oggetto (qui allegato) è stato sottoscritto dal Dirigente il 29/9/21 e in quel momento l’attività consiliare era sospesa in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

L’ufficio che ha collaborato con il progetto è l’Ufficio Informa7 della Circoscrizione.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE  
Luca DERI

## **PATTO DI COLLABORAZIONE**

### **PER LA CURA DI UN'AREA DI VERDE PUBBLICO TRA LUNGO DORA FIRENZE E L'ARGINE DELLA DORA (IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO CON VIA PARMA) - PROGETTO "CON LA NATURA, PER LA CITTÀ"**

#### **TRA**

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona del dott. Vincenzo Simone, dirigente di Area della Circoscrizione 7, nato il 10/11/1965 a Messina, il quale interviene non in proprio ma quale rappresentante del suddetto Ente

#### **E**

L'Associazione Culturale QUBI ETS, con sede in via Parma 75, 10153 Torino, C.F. 97732470014, nella persona del sig. Tosetto Giovanni, nato il 24/01/1962 a Torino, residente a Torino in Strada Santa Margherita n.242, C.F. TSTGNN62A24L219W, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione;

di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

#### **PREMESSO CHE:**

- a. l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b. l'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni quella di "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
- c. la Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n. 391, per il governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino. (di seguito: Regolamento);
- d. in data 09/07/2021, l'Associazione Culturale QUBI ETS, con sede in via Parma n.75 - Torino - C.F. 97732470014, ha presentato una proposta di governo condiviso, acquisita dall'Ufficio Beni Comuni con protocollo n.1308 e conservata agli atti;
- e. la proposta presentata rientra nell'ambito delle collaborazioni ordinarie di cui all'art.13 del Regolamento;
- f. il Tavolo Tecnico Beni Comuni, di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento, in data 13/07/2021, ha valutato positivamente la proposta e ha individuato quale Dirigente responsabile, competente per materia, il Dirigente di Area della Circoscrizione 7.

Tutto ciò premesso e accettato, si definisce quanto segue:

#### **Art. 1**

#### **OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI**

1. Il Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto: la cura di un'area di verde pubblico tra Lungo Dora Firenze e l'argine della Dora, in corrispondenza dell'incrocio con via Parma / Circoscrizione 7;
2. Le premesse formano parte integrante del Patto;

3. Gli obiettivi del Patto sono:
  - curare, abbellire e riqualificare l'area;
  - incentivare il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini attraverso la cura comune dello spazio verde
4. Le categorie di beni e le relative attività di cura e gestione, con riferimento all'articolo 13, comma 1 del Regolamento, sono:
  - semina dell'erba;
  - frequenti tagli dell'erba, con smaltimento degli sfalci;
  - irrigazione frequente, sia del prato che delle colture;
  - delimitazione dell'area con semina di fiori, piante, erbe dell'orto, sia in terra che in vaso;
  - eventuale raccolta di rifiuti non opportunamente cestinati negli appositi contenitori già presenti;

## **Art. 2**

### **RUOLI E IMPEGNI DELLE PARTI**

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza.
2. I Soggetti civici si impegnano a realizzare le seguenti azioni: cura del verde nell'area tra Lungo Dora Firenze e l'argine della Dora, in corrispondenza dell'incrocio di via Parma con Lungo Dora Firenze.
3. La Città si impegna a realizzare le seguenti azioni:
  - Attività di comunicazione e informazione.
  - Assistenza di dipendenti comunali dell'Ufficio Tecnico/Ambiente della Circoscrizione, senza coinvolgimento manuale nello svolgimento dei lavori.
4. I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.
5. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto.

## **Art. 3**

### **RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA**

1. I Soggetti civici sono responsabili delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si sono impegnati a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, commi 2 e 4.
2. La Città è responsabile delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si è impegnata a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 3.
3. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.

4. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento (All.B), contenente:
  - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
  - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
  - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.

I Soggetti civici individuano nella persona di Giovanni Tosetto il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.

5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti civici che stipulano il Patto. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.

#### **Art. 4**

### **PUBBLICITA' DEL PATTO**

1. Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito [www.comune.torino.it/benicomuni](http://www.comune.torino.it/benicomuni) al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento.

#### **Art. 5**

### **MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:
  - incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale;
  - relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le Parti.

#### **Art. 6**

### **DURATA E SCADENZA DEL PATTO**

1. Il Patto ha una durata di anni DUE a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.

#### **Art. 7**

### **RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI**

1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.
2. I Soggetti civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

**Art. 8**

**TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

**Art. 9**

**SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO**

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

**Art. 10**

**DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA**

1. Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

**Art. 11**

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, .....

Per i Soggetti Civici

Il Legale Rappresentante  
Giovanni Tosetto

Per la Città

Il Dirigente di Area  
Dr.Vincenzo Simone